PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

# Art. 23

## Rimborso prestazioni da parte dell'organismo libico

L'I.N.A.I.L. e' autorizzato a sostituirsi nel diritto dei beneficiari di cui ai precedenti articoli 21 e 22 per la riscossione delle rendite ed il rimborso delle altre prestazioni eventualmente dovute dal competente organismo assicuratore libico.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi |
| Estremi | Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-23-rimborso-prestazioni-da-parte-dell-organismo-libico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it